



# Newsletter Aris

n° 673 – 29.01.2025

## Presentata la lista delle proposte emendative al DL Milleproroghe

Stilata la lista delle proposte emendative segnalate al DL Milleproroghe, ossia la short list delle misure che saranno esaminate dalla Commissione.

Tra le proposte segnalate di maggior interesse figurano:

- La sospensione dell'adeguamento delle Regioni alle modalità di accreditamento fino al 31.12.26, in coordinamento con la Legge Concorrenza 2023, nelle seguenti forme:
  - Proroga secca al 31 dicembre 2026 (4.4 Damiani – FI; 4.30 Musolino – IV);
  - Stralcio della misura prevista dal testo base (4.2 De Cristofaro – Misto/AVS);
  - Una modifica delle modalità di sospensione previste dal Concorrenza 2023 (4.23 Cantù – Lega)
- La proroga per tutto il 2025 e l'incremento delle risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa dallo 0,4% allo 0,7% del FSN (4.56 Ternullo – FI);
- L'ulteriore proroga del riconoscimento titoli esteri ucraini con semplificazioni rispetto alla documentazione da raccogliere per le Regioni (4.7 Mancini – FdI; 4.6 Durnwalder – Aut);
- La proroga al 31.12.25 dell'esenzione alla fatturazione elettronica (3.28 Zaffini - FdI).

Proponiamo di seguito un'analisi delle proposte emendative riguardanti la sanità, tra le quali figurano anche proposte formulate dalla nostra Associazione.

### Accreditamento istituzionale

#### *Proposte Trasversali*

- **Modalità di accreditamento:** si prevede la sospensione delle modalità di accreditamento fino al 31.12.26, in coordinamento con la Legge Concorrenza 2023, nelle seguenti forme:
  - Proroga secca al 31 dicembre 2026;
  - Stralcio della misura prevista dal testo base.

#### *Proposte di maggioranza*

- **Revisione della sospensione del Concorrenza 2021:** prevede che:
  - Sia soppressa dal testo la proroga per l'adeguamento da parte delle Regioni alle norme sull'accREDITamento previste dal Concorrenza 2021 prevista dal testo base;
  - Intervenendo sul Concorrenza 2023 (art. 36 della L. [193/2024](#)), chiarisce che è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1 lettere a) e b) della L. [118/2022](#) (ovvero il Concorrenza 2021) che agiscono sui commi articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis del D.lgs. [502/1992](#). La Legge Concorrenza 2023, infatti, sospende direttamente

*i commi del D.lgs. 502/1992 come modificati, invece di intervenire sospendendo quanto previsto dal Concorrenza 2021.*

- Prevede che l'Intesa sul nuovo sistema di accreditamento sia raggiunta “elettivamente entro il 31 dicembre 2025”, fermo restando il limite massimo del 31 dicembre 2026 della sospensione prevista dal Concorrenza 2023.

### **Ucraini**

#### *Trasversale*

- **Proroga deroga titoli esteri per ucraini:** si prevede l'ulteriore proroga del riconoscimento titoli esteri ucraini fino al 31 dicembre 2027 con semplificazioni rispetto alla documentazione da raccogliere per le Regioni (viene meno la necessità di essere muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati). Una proposta simile prevede la medesima proroga al 31 dicembre 2027 e prevede che in alternativa al Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati possa essere fornita la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari.

### **Liste d'attesa**

#### *Trasversale*

- **Proroga incremento risorse per abbattimento liste d'attesa:** si estende al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 – la possibilità per le regioni di coinvolgere anche le strutture private accreditate per garantire la completa attuazione dei piani per il recupero delle liste d'attesa. A questo fine, le regioni possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024, e una quota fino allo 0,7% per l'anno 2025.

### **Fatturazione elettronica**

#### *Maggioranza*

- **Fatturazione elettronica:** si intende estendere a tutto il 2025 (anziché solo fino al 31 marzo) l'esenzione dei professionisti sanitari dall'obbligo di fatturazione elettronica.
- **Stabilizzazione esenzione:** si stabilizza l'esenzione dei professionisti sanitari dall'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° aprile 2025.

### **Ricetta elettronica**

#### *Maggioranza*

- **Proroga strumenti alternativi al promemoria cartaceo:** si proroga al 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024 – le modalità di utilizzo degli strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica (art. 4, comma 6, DL Milleproroghe 2023).

### **Personale**

#### *Maggioranza*

- **Incompatibilità esercenti professioni sanitarie:** sostituendo il [comma 1 dell'art. 13 del DL 34/2023](#), si prevede che:
- **Proroga deroga incompatibilità per esercenti professioni sanitarie dipendenti dal SSN:** fino al 31 dicembre 2028, agli esercenti le professioni sanitarie dipendenti dalle aziende ed enti del SSN, al di fuori dell'orario di lavoro, non si applicano le incompatibilità di cui [all'art. 4, comma 7 della L. 412/1991](#) e [all'art. 53 del D.lgs. 165/2001](#) (*il comma originale prevede che l'incompatibilità non si applichi fino al 31 dicembre 2025 agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al comparto sanità*);

- **Monitoraggio:** il MinSal effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato. In ogni caso, le attività professionali per le quali non trovano applicazione le incompatibilità sono previamente autorizzate, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
- **Proroga deroga incompatibilità:** si prevede di prorogare al 31 dicembre 2030 il termine di applicazione della deroga agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio, delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della [Legge 412/1991](#), e all'articolo 53 del [D.Lgs 165/2001](#).
- **Assunzione incarichi provvisori o sostitutivi per medici in formazione pediatria:** relativamente alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di MMG, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con SSN, si prevede:
  - La soppressione del riferimento alla durata delle disposizioni previste dall'art. 2-quinquies del DL 18/2020;
  - Viene aggiunto un ulteriore comma c-bis) prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2025 – e non più solo durante il periodo di emergenza Covid – i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.
- **Mantenimento in servizio fino ai 72 anni:** si proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità delle Aziende del SSN di trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2027. Inoltre, vi è la possibilità per dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.
- **Trattamento economico annuo dirigenti:** entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, con DPCM si provvede a modificare il Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (DPCM 502/1995), stabilendo che il trattamento economico annuo per i dirigenti non possa essere inferiore a 180.000 euro.
- **Dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del SSN:** si prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025 del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tale incremento è destinato ai Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del SSN al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni.
- **Proroga validità iscrizione a elenco per incarichi di direttore generale:** è prorogato, fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 (*in luogo del 31 dicembre 2024 attualmente previsto*), il termine di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN (art. 1, co. 2, [D.Lgs. 171/2016](#)), per quei

soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 6 dicembre 2022 – in luogo del 1° aprile 2020 come previsto dal testo base del provvedimento.

- **Criteri per assunzione personale:** si interviene [sull'art. 1, comma 268, lett. b\), della Legge 234/2021](#), prevedendo che gli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale a legislazione vigente in materia, possono assumere il personale che:
  - ha lavorato per almeno 18 mesi presso un ente del SSN entro il 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024;
  - svolto almeno 6 dei 18 mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 – in luogo del 31 dicembre 2024.
- **Crediti ECM:** estende a tutto il triennio 2023-2025, in luogo del 31 dicembre 2023 attualmente previsto, il termine per adempiere agli obblighi formativi riferiti al triennio 2020-2022.

## **Strutture sanitarie**

### *Maggioranza*

- **Proroghe per inadempienza piani antincendio:** sono previste una serie di proroghe relativamente ai casi in cui le strutture sanitarie non abbiano aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal [decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015](#) e successive modificazioni e integrazioni, che hanno aderito, ma per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché che alla programmazione con scadenze vincolanti del PNRR, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.

## **Sperimentazione animale**

### *Opposizione*

- **Sperimentazione xenotrapianti e sostanze d'abuso:** si prevede di differire l'applicazione dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti d'organo e le sostanze d'abuso al 1° gennaio 2031, in luogo della scadenza attualmente fissata al 1° luglio 2025.

## **Ricerca**

### *Maggioranza*

- **Donazione del corpo post mortem:** si prevede di prorogare il finanziamento per le attività in materia di donazione del corpo post mortem, previsto dall'articolo 1 comma 499 legge 30 dicembre 2020, n. 178, agli anni 2024-2025. Ai centri di riferimento riconosciuti con DM Salute del 23 agosto 2021 operanti in regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti è consentita l'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini provenienti da altre regioni.
- **Proroga accantonamento risorse FSN per obiettivi specifici connessi a ricerca, assistenza e cura:** Prevede che sia prorogato dal 2025 al 2027, con uno stanziamento di 42 milioni di euro (*in luogo di 38.5 previsti dal 2023 al 2024*), l'accantonamento delle risorse sul FSN per specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Le risorse sono così suddivise:
  - 12 milioni in favore degli IRCCS, anche privati accreditati, che erogano trapianti allogenici pediatrici (*confermata*);
  - 19 milioni in favore delle strutture (*3.5 milioni aggiuntivi rispetto alle risorse 2023-2024*), anche private accreditate, che erogano trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni di carbonio e protoni, di cui:
    - 16,33 milioni destinate ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia;

- 2,77 milioni destinati ai centri che praticano la protonterapia.
- 11 milioni in favore delle strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di *ricerca* scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico.

## **Regioni**

### *Maggioranza*

- **Copertura disavanzo aziende SSR:** In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 dell'art. 1 della Legge 197/2022, è consentito oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30% nel periodo dal 1° Novembre 2022 al 15 gennaio 2023 (*da normativa vigente lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale*). *Opposizione*
- **Soppressione proroga bilanci Calabria:** viene soppressa la proroga al 31 marzo 2025, prevista dall'art. 3, comma 9, del termine entro il quale gli enti del Servizio Sanitario della Regione Calabria sono autorizzati ad approvare i bilanci aziendali relativi agli anni precedenti il 2022.

## **OMS**

### *Maggioranza*

- **Uscita dell'Italia dall'OMS:** prevede l'abrogazione dell'approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'OMS (D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato [1068/1947](#))

## **Ricercatori**

### *Maggioranza*

- **Proroga disciplina incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori:** nell'ambito delle misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è prorogata al 31 maggio 2025 la facoltà di opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui al [comma 3-ter dell'articolo 44 del DL 78/2010](#), relativamente all'estensione dei benefici fiscali per docenti e ricercatori, a seconda delle circostanze familiari, come il numero di figli minorenni a carico, o se vengono acquistate abitazioni in Italia. Inoltre, viene precisato che il periodo di applicazione delle agevolazioni si estende fino a dodici anni in alcuni casi, come nel caso di docenti e ricercatori con tre figli minorenni o a carico. Tale disposizione si applica esclusivamente per i residui periodi di imposta, anche da parte dei docenti e ricercatori che alla data del 31 dicembre 2018 risultassero beneficiari del regime previsto dal già menzionato articolo 44, purché in possesso, all'atto dell'opzione, dei previsti requisiti.

*Date le tempistiche per la conversione del decreto - 25 febbraio – l'esame degli emendamenti in Commissione è atteso entro la prima settimana di febbraio con approdo in aula dal 12 febbraio. Le tempistiche potrebbero tuttavia ancora essere modificate.*

## **Cordiali saluti**

## **Ufficio Comunicazione**